



COPIA

Reg. n°

32

del

28/12/2021

COMUNE DI GALLICCHIO

Provincia di Potenza

Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE EX ART. 20 D.LGS N. 175/2016 E SS.MM.II. AL 31/12/2020.

L'anno **Duemilaventuno**, il giorno **Ventotto** del mese di **Dicembre** alle ore **18:00** presso la Sala Consiliare ubicata presso la casa municipale del Comune di Gallicchio, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e modi prescritti, si è riunito in **Prima** convocazione, sessione **Straordinaria**, in seduta pubblica il Consiglio Comunale.

Risultano al momento della trattazione del presente ordine del giorno:

n°	NOMINATIVO	Presenti	Assenti non giustificati	Assenti giustificati (art.43 T.U.L.O.E.L. n. 267/2000)
1.	Pandolfi Gaetano	X		
2.	Donnadio Luigi Ovidio	X		
3.	Eufemia Gennaro			X
4.	Ferri Loredana	X		
5.	Pandolfo Filippo	X		
6.	Conte Francesco Lucio	X		
7.	Balzano Mario	X		
8.	Conte Pietro Giuseppe	X		
9.	Sinisgalli Pasquale	X		
10.	Montemurro Mariachiara			X
11.	Gesualdi Rosaria			X
		8	0	3

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione della seduta il **Vice Segretario Comunale, Dott. Francesco Volpe**

Assume la Presidenza il **Sindaco** pro tempore **Pandolfi Gaetano**, il quale verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara valida e aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

RICHIAMATO il d.lgs. 16 giugno 2017 n. 100, di integrazione del d.lgs. 175/2016;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato

con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016;

VISTA e richiamata la delibera consiliare **nr. 22 del 30/09/2017** avente ad oggetto : *“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D. L.GS 175/2016”*, con la quale si approvava la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di gallicchio alla data del 23 settembre 2016;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P. come modificato dal d.lgs. 16/06/2017 n. 100;

RICHIAMATO il D.M.11-08-2017, recante il settimo correttivo al D.Lgs. 118/2011, al principio contabile applicato sul bilancio consolidato (allegato 4/4). La nuova disciplina prevede il consolidamento, relativamente all'anno 2017, dei conti pubblici,

comprensivo delle partecipazioni detenute dagli enti pubblici nelle diverse società, entro il 30-09-2018, per gli enti obbligati;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RICHIAMATO l'art. 26 comma 11 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 come integrato dal D. Lgs 16 giugno 2017, n. 100, il quale dispone la revisione ordinaria delle partecipazioni entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 6; Contrari n. 2 (Sinisgalli Pasquale-Ferri Loredana),

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2020;
 2. **DI PRENDERE ATTO** che a seguito della presente ricognizione ordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute e, precisamente:
 1. ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. - c.f. e p.i. 01522200763 - Via P.Grippo - Potenza - quota 0,09 % (cap. sociale € 19.472,00 nr azioni 19.472) in quanto detta Società gestisce un servizio indispensabile per la collettività (rete idrica e fognante);
 2. GAL LUCANIA INTERIORE SRL – QUOTA DI PARTECIPAZIONE 1,26% (CAPITALE SOCIALE € 200.000,00);
 3. **DI PRECISARE** che sulla base dei dati forniti dagli organismi partecipati non sussistono, al momento, motivazioni per l'alienazione, fusione, aggregazione, liquidazioni ecc. delle società in partecipazione.
 4. **DI PROVVEDERE** alla comunicazione di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi.
 5. **CHE COPIA** della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
- Indi, successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON SEPARATA votazione e seguente risultato: Favorevoli n. 6 - Contrari n. 2 (Sinisgalli Pasquale - Ferri Loredana),

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28/12/2021

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Vice Segretario Comunale

F. to *Dott. Francesco Volpe*

Il Presidente

F. to *Dott. Pandolfi Gaetano*

Attestato di Pubblicazione e comunicazione ai capigruppo

Il sottoscritto **Dott. Francesco Volpe**, visti gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi all'albo Pretorio online del sito istituzionale di questo Comune, all'indirizzo web www.comune.gallicchio.pz.it.

Il Vice Segretario Comunale

F. to *Dott. Francesco Volpe*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione in oggetto.

Visto l'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. e ii.;

Visto lo statuto comunale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Il Responsabile dell'Area

F. to *Dott. Francesco Volpe*

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della stessa.

Il Responsabile dell'Area

F. to

Attestato di esecutività

Il sottoscritto **Dott. Francesco Volpe**, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Gallicchio, li 31 DIC. 2021

Il Vice Segretario Comunale

F. to *Dott. Francesco Volpe*

È copia conforme all'originale per uso ufficio

Gallicchio, li 31 DIC. 2021

Il Vice Segretario Comunale

Dott. Francesco Volpe

